

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DI BUZZI UNICEM SpA

Titolo I

Ambito di applicazione, natura e modifica del regolamento

Art. 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali degli azionisti e delle assemblee degli obbligazionisti di Buzzi Unicem SpA.

Art. 2) Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Titolo II

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

Art. 3) Possono intervenire alle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle rispettive assemblee in base alla normativa vigente, o i loro delegati o rappresentanti, per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione degli intermediari autorizzati prevista dalla normativa vigente.

Art. 4) Possono partecipare all'assemblea i dirigenti della società nonché gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti delle società del gruppo ed i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti.

Possono partecipare, altresì, all'assemblea dipendenti della società o di società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 5) Possono assistere all'assemblea, su invito e con il consenso del Presidente dell'assemblea, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati.

Titolo III

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

Art. 6) La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea compete al presidente dell'assemblea, il quale si avvale di personale incaricato dalla società. La verifica della legittimazione ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine eventualmente stabilito nell'avviso di convocazione.

Art. 7) Al fine di facilitare le formalità di accesso alla riunione assembleare, coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 3 sono invitati a consegnare al personale incaricato copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato prevista dalla normativa vigente.

Il personale incaricato rilascia all'avente diritto apposito documento di partecipazione valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto e da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto devono presentare al personale incaricato la documentazione giustificativa della propria legittimazione e sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.

Coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato e a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione.

Art. 8) Coloro che partecipano e assistono all'assemblea ai sensi degli artt. 4 e 5, per poter accedere alla sala in cui si svolge la riunione, devono presentarsi per l'identificazione presso il personale incaricato.

Art. 9) Salvo diversa decisione del presidente e salvo quanto indicato nel successivo art. 10, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e simili, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o simili. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Titolo IV

Costituzione dell'assemblea, presidenza e apertura dei lavori

Art. 10) All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Quando ritenuto opportuno o necessario, il presidente dell'assemblea può richiedere l'assistenza di un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia, anche non soci.

I lavori assembleari possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video organizzata dalla società sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio sia al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

Art. 11) Il presidente dell'assemblea comunica il numero degli intervenuti con diritto di voto e delle azioni dagli stessi rappresentate.

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dell'assemblea, trascorso un lasso di tempo giudicato congruo dal medesimo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Il presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori assembleari.

Titolo V

Trattazione dell'ordine del giorno e discussione

Art. 12) Il presidente dell'assemblea o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 10 illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte, il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano trattati congiuntamente.

Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea, non viene data lettura in assemblea della documentazione che sia stata preventivamente depositata a disposizione degli interessati secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 13) Per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si applica la procedura prevista rispettivamente dagli artt. 13 e 23 dello statuto sociale.

Art. 14) Ogni legittimato ad intervenire, il rappresentante comune degli obbligazionisti hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, e possono altresì formulare proposte.

Il presidente dell'assemblea dirige e regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di prenotazione. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.

La richiesta può essere avanzata fino a quando il presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di una sola breve replica in relazione allo stesso argomento una volta esaurita la fase delle risposte.

Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie da trattare.

Il presidente dell'assemblea, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare, all'inizio dell'assemblea o prima della discussione su ogni punto all'ordine del giorno, la durata degli interventi – comunque per un tempo non superiore a 10 minuti - e delle repliche – comunque per un tempo non superiore a 5 minuti -. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea ai sensi della vigente normativa, con le modalità che saranno comunicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea e pubblicate sul sito internet della società.

Salvo diversa disposizione del presidente, qualora alle domande pervenute prima dell'assemblea non sia stata data risposta prima dell'assemblea, le risposte in forma cartacea vengono messe a disposizione degli intervenuti all'assemblea e non ne viene data lettura.

Art. 15) Il presidente dell'assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 10 rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia stata data risposta da parte della società prima dell'assemblea o nelle risposte in forma cartacea messe a disposizione degli intervenuti all'assemblea. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.

Il presidente e chi è invitato a rispondere hanno facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il presidente dell'assemblea può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento determinato.

Il presidente dell'assemblea può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

Il presidente dell'assemblea può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente dell'assemblea richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Art. 17) Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche il presidente dichiara chiusa la discussione.

Titolo VI Sospensione dell'assemblea

Art. 18) Nel corso della riunione assembleare il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un periodo non superiore a 3 ore, motivando la decisione.

Titolo VII Votazione

Art. 19) Il presidente dell'assemblea, prima delle operazioni di voto, riammette coloro che sono stati allontanati ai sensi dell'art. 16.

Art. 20) Il presidente dell'assemblea può disporre, a seconda delle circostanze e prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21) L'espressione del voto deve essere palese, peralzata di mano od in altro modo indicato dal presidente dell'assemblea al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.

Art. 22) Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti.

I rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.

Art. 23) Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio del personale incaricato e del segretario o del notaio, il presidente dell'assemblea proclama i risultati delle votazioni, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto.

Art. 24) Esaurite le materie da trattare il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 25) Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il presidente dell'assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Casale Monferrato, 8 maggio 2015